

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***La valutazione dell'aliquota nominale del trust estero che consegue esclusivamente redditi finanziari***

di **Ennio Vial**



Come ormai noto, la lettera g sexies) del comma 1 dell'[articolo 44 Tuir](#) prevede che **sono soggetti a tassazione anche i beneficiari italiani di trust esteri opachi**, tuttavia nel rispetto di questi due requisiti:

- il **reddito risulta effettivamente percepito** (tassazione per cassa);
- il **trust estero è considerato paradisiaco** ai sensi dell'[articolo 47 bis Tuir](#) nell'anno di maturazione del reddito.

La [circolare 34/E/2022](#) precisa che, per determinare se il trust è paradisiaco, si deve confrontare il livello di tassazione nominale estero con il 50% del livello nominale di tassazione Ires, ossia la soglia del 12%. Ovviamente, se esaminiamo redditi pregressi si pone il problema di **determinare le aliquote Ires applicabili** nell'anno di riferimento.

Nella circolare è presente il seguente paragrafo che fornisce chiarimenti in merito al caso del **trust che detiene investimenti di portafoglio** che, se gestiti in Italia da parte di un trust residente, sarebbero generalmente soggetti alla **tassazione sostitutiva del 26%**.

L'Agenzia, in particolare, chiarisce che *“Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito distribuzione”*.

Purtroppo l'indicazione non brilla per chiarezza. Innanzitutto si pone il problema di capire cosa si intende per **redditi di natura finanziaria**, atteso che il trust non commerciale è

assoggettato a tassazione sulle sei categorie di reddito come una persona fisica, ma tra queste non è contemplata quella dei redditi finanziari che, generalmente, rientrano tra i **redditi di capitale o i redditi diversi**.

Ci si può chiedere se i dividendi ricevuti da una società non negoziata in mercati regolamentati, o il reddito imputato per trasparenza possano essere qualificati come **redditi finanziari**. Supponiamo, quanto meno per ragioni prudenziali, di dare una **risposta positiva**.

Leggendo bene il passaggio della circolare già riportato, si deve **confrontare il livello di tassazione nominale estero** *“con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta”*.

Emerge da subito il dubbio che **il confronto vada fatto considerando l'aliquota del 26%** in luogo di quella Ires del 24%.

La tesi non è tuttavia accettabile in quanto le aliquote da considerare sono quelle *“vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito distribuzione”*. Poiché il riferimento al 26% non appare assoluto in quanto, se si trattasse di titoli di Stato Comunitari, si dovrebbe valutare il 12,5%, dobbiamo concludere che **l'aliquota del 26% non può essere presa come riferimento**.

Poiché in Italia i dividendi percepiti dalla società non quotata ed il reddito imputabile nel quadro H scontano in capo al trust ente non commerciale opaco l'Ires al 24%, ma non sono soggetti a **tassazione sostitutiva**, la casistica dovrebbe essere **esclusa**.

A questo punto possiamo ragionevolmente affermare che **la società non detiene esclusivamente redditi finanziari** confrontabili per cui l'unica aliquota da confrontare dovrebbe essere l'Ires al 24%.

Ad ogni buon conto, qualora per motivi prudenziali decidessimo di **usare la soglia del 26%** per i **redditi da investimenti di portafoglio**, dovremmo chiaramente **escludere i dividendi ed il quadro H** per i quali dovremmo considerare la soglia del 12%.